

ai sensi dell'art. 10 dell'accordo previdenziale  
del 6 ottobre 1951.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto:

L'art. 10 dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951 stabilisce che il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio effettivo, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

In applicazione delle norme di cui al citato accordo hanno inoltrato domanda, intesa ad ottenere il collocamento anticipato in quiescenza, con effetto a fianco di ciascuno indicato, i sottoclausati impiegati:

Sig. Ernesto Pascale - Capo reparto - Effetto 30 giugno 1954. Ha 56 anni di età, un'anzianità di servizio effettiva di anni 33 e possiede quindi i requisiti sopra richiesti; in relazione allo stipendio raggiunto di L. 113.363 mensili lordi per 16 mensilità, il predetto verrebbe a fruire di una rendita vitalizia di L. 75.575 lorde per 12 mensilità, corrispondente al 50% della retribuzione annua.

Sig. Giovanni Blandini - Segretario - Effetto